



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DCRIS-22-2021

Il Dirigente della Direzione Finanziaria sottopone al Consiglio comunale l'approvazione della proposta di deliberazione avente il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE DELLA SOCIETÀ IMPIANTI AGNO SRL, TRASFERIMENTO DEL RAMO RETI ED INFRASTRUTTURE IDRICHE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIACQUA SPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2601 BIS C.C. ED OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'operazione che il Comune di Valdagno intende portare avanti è rappresentata da:

- la scissione della società Impianti Agno Srl e il trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà della medesima a favore della società Viacqua Spa così come rappresentato nel Progetto di Scissione ex art. 2506 – bis c.c. e dai suoi allegati di Legge (Allegati 1 -2 – 3 alla presente deliberazione),
- l'acquisto delle quote societarie detenute dai Comuni di Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Brogliano, Malo, Isola Vicentina, Monte di Malo e San Vito di Leguzzano nella società Impianti Agno Srl, unitamente al Comune di Recoaro Terme, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale della società Impianti Agno Srl, al corrispettivo previsto nella perizia del dott. Farinon (Allegato 4 alla presente deliberazione);

UDTA la relazione del Sindaco, dr. Giancarlo Acerbi, di seguito riportata.

1. Premessa

Prima di procedere con la descrizione analitica del percorso di scissione societaria che la società Impianti Agno Srl intende intraprendere, risulta quantomeno opportuno rappresentare il contesto ove si colloca tale operazione nonché la *ratio* sottostante la stessa. L'operazione straordinaria in oggetto si realizza tramite la definizione e successivo trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà della società Impianti Agno Srl in favore della beneficiaria Viacqua Spa; trattasi, come noto, di beni dedicati al SII (Servizio Idrico Integrato - servizio pubblico essenziale) i quali possono essere definiti di *appartenenza* non tanto del proprietario, ma piuttosto del servizio medesimo.

È stato identificato nell'istituto giuridico della scissione la modalità con la quale procedere con

detto trasferimento a beneficio della società Viacqua Spa, gestore – come noto - del SII nel proprio ambito di riferimento.

L'operazione si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Numerosi sono infatti gli interventi normativi che si sono susseguiti e che pongono sempre più l'attenzione alla corretta e razionale gestione della *res* pubblica in un'ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema (*spending review*). Già la Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2015 aveva posto l'accento sulle società partecipate pubbliche che, sulla scorta del Piano Cottarelli, gravavano passivamente sui bilanci degli Enti Pubblici locali soci. Con l'obiettivo di ottenere un maggiore efficientamento della gestione della *res* pubblica, e soprattutto per evitare che eventuali perdite condizionassero i bilanci degli enti pubblici soci, ricadendo quindi sulla collettività, il legislatore ha ritenuto apprezzabili anche, e soprattutto, le aggregazioni tra società partecipate. Più recenti interventi normativi (L. 124/2015 - D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) proseguono concretamente sulla strada già precedentemente intrapresa, mantenendo la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità del sistema e prescrivendo altresì talune caratterizzazioni fondamentali, in punto società a partecipazione pubblica, in assenza delle quali le medesime non sarebbero legittimate a proseguire nella loro attività gestoria. E anche in questo caso incentivando la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche simili, anche indirette, o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo.

Va in aggiunta ricordato che il citato Testo Unico sulle società partecipate (D. Lgs. 175/2016) prevede che le pubbliche amministrazioni dovranno procedere alla razionalizzazione in una pluralità di casi.

In particolare, l'art. 20, comma 2, prescrive che:

"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Nel caso della società Impianti Agno Srl, a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, si è verificata la condizione relativa alla carenza del requisito del fatturato medio triennale pari ad almeno un milione di euro: ne consegue che i Comuni soci si debbono necessariamente porre il tema di attuare un piano di razionalizzazione della società che, in realtà, già è stato affrontato e che può prendere le mosse nell'operazione qui

descritta.

In seguito al perfezionamento della suddetta operazione di scissione, si propone altresì di procedere con l'acquisto delle quote partecipative nella società Impianti Agno Srl che alcuni Comuni soci intendono cedere (come già emerso in sede assembleare, trattasi dei Comuni di Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Brogliano, Malo, Isola Vicentina, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano). L'acquisto avverrà congiuntamente con il Comune di Recoaro Terme in maniera proporzionale alle rispettive quote di partecipazione attualmente possedute. Il corrispettivo di tale trasferimento è stato stimato dal Prof. Farinon nella perizia allegata alla presente, come meglio si dirà nel punto 8 che segue.

Va innanzitutto descritto il Progetto di Scissione allegato.

2. Società Impianti Agno Srl – società scindenda

Impianti Agno Srl è società a responsabilità limitata con sede legale in Valdagno (VI) Contrada Marchesini n. 47, codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 02965010248 - REA VI 288125. La società è stata costituita in data 11 dicembre 2001 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società ha per oggetto sociale *“1. la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue; 2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta costruzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio ed in sito; 3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software. [...]”*

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 17.850.000,00 suddiviso in n. 10 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni dell'Alto Vicentino).

Si rinvia al Progetto di scissione allegato alla presente delibera per la puntuale individuazione della compagine sociale.

3. Viacqua SpA – società beneficiaria della scissione

Viacqua Spa è società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria 23 Vicenza (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03196760247 - REA VI 306449. La società è stata costituita in data 14 dicembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno. La società, allo stato, presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.578.550,00 suddiviso in n. 231.571 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza). L'oggetto sociale della società Viacqua spa risulta *“la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la società ha per oggetto “1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la*

stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]”.

Si rinvia al Progetto di scissione allegato alla presente deliberazione per la corretta individuazione della compagine sociale.

4. L'operazione di scissione della società Impianti Agno Srl

Come risulta dal progetto redatto ai sensi dell'art. 2506 bis Codice Civile, l'operazione di scissione proposta è di tipo parziale e proporzionale, in quanto (i) la scissa trasferirà parte delle proprie attività in favore della beneficiaria e (ii) si prevede l'assegnazione a tutti i soci della scindenda di azioni - all'uopo emesse dalla beneficiaria - in misura proporzionale alla loro attuale partecipazione nella scindenda medesima.

Gli Organi Amministrativi delle società coinvolte hanno altresì redatto la Relazione finalizzata ad illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di scissione parziale proporzionale (e gli allegati previsti dalla normativa), che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Gli stessi Organi Amministrativi hanno inoltre chiesto ed ottenuto la nomina, da parte del Tribunale di Vicenza, di un professionista terzo ed indipendente per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di concambio, di cui si dirà meglio successivamente.

L'operazione comporterà l'emissione da parte della società beneficiaria Viacqua Spa di n. 8.894 nuove azioni, determinando così un capitale sociale post scissione pari ad Euro 12.023.250 (n. 240.465 azioni totali dal valore unitario pari ad Euro 50,00). La scissione verrà attuata con un criterio proporzionale, pertanto ciascun socio della scissa continuerà a possedere una percentuale di partecipazione in tale società e riceverà una medesima percentuale di partecipazione all'aumento del capitale sociale della beneficiaria.

Anche il capitale sociale della scindenda verrà modificato per effetto della scissione e del trasferimento, in favore della beneficiaria, del ramo relativo alle reti ed infrastrutture idriche.

In dipendenza del perfezionamento dell'operazione, gli Statuti delle società coinvolte nella presente scissione non subiranno alcuna modifica, eccezion fatta per l'adeguamento del capitale sociale.

E' evidente, comunque, che la decisione ultima riferibile all'esplicitato processo di scissione spetterà alle assemblee dei soci delle società interessate dallo stesso che verranno celebrate avanti il Notaio che verrà individuato dalle medesime società. In conseguenza delle determinazioni di dette assemblee e decorsi i termini di Legge verrà formalizzato l'atto di scissione.

5. Il rapporto di concambio

Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di scissione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi.

Come emerge dall'approfondita disamina contenuta nel Progetto di Scissione, gli organi

amministrativi hanno determinato il rapporto di concambio comparando gli attuali flussi tariffari in capo alla società beneficiaria con quelli realizzabili post operazione di scissione. Detti flussi sono poi stati attualizzati ad un tasso di interesse che tenesse conto, come consuetudine, (i) della remunerazione prodotta da forme di investimento alternative risk-free, (ii) del saggio di inflazione atteso nonché (iii) dell'incertezza legata al sistema normativo in tema di servizi pubblici locali che mai ha brillato per stabilità e coerenza. Detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, risulta peraltro analogo con quello adottato in precedenti operazioni societarie che hanno recentemente coinvolto la medesima Viacqua Spa.

Per maggiori dettagli si rinvia al Progetto di Scissione, nel quale si conclude che ai soci della società Viacqua Spa sia assegnata una percentuale del capitale sociale pari al 96,30% e ai soci della società scindenda Impianti Agno Srl una quota pari al 3,70%.

Come sopra anticipato, previa formalizzazione di istanza comune da parte delle due società, il Tribunale di Vicenza, con decreto dello scorso 25 Giugno 2021, ha nominato quale esperto comune per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote e ai metodi per la sua redazione (ai sensi dell'art. 2501 – sexies, quarto comma Codice Civile) il Dott. Maurizio Campana, Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Il professionista esperto incaricato, con propria relazione del 02 Settembre 2021 qui allegata, ha ritenuto *“che i metodi di valutazione adottati dagli organi amministrativi [...] siano adeguati e siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del rapporto di concambio” e “congrua [...] l'attribuzione di una percentuale del capitale sociale pari al 96,30% ai soci della società beneficiaria, al 3,70% ai soci della società scindenda [...]”*.

6. La nuova compagine sociale

Considerato il rapporto sopra meglio definito e a servizio dell'operazione, la società Viacqua Spa emetterà n. 8.894 azioni da riservare ai soci della scindenda. Considerati irrilevanti conguagli in denaro, la compagine sociale della società risultante dall'operazione di scissione risulterà composta come indicato nel Progetto di Scissione, allegato alla presente.

A seguito del trasferimento del ramo “reti ed infrastrutture idriche” in favore della beneficiaria, anche la scindenda Impianti Agno Srl dovrà modificare il proprio capitale sociale, riducendolo per un importo pari al valore netto contabile degli assets trasferiti. Detta riduzione andrà a variare, proporzionalmente, la quota nominale di partecipazione dei singoli Comuni soci, pur mantenendone inalterate le percentuali.

Non risulta possibile definire in maniera puntuale il valore netto contabile dei cespiti oggetto di trasferimento e, conseguentemente, quantificare la connessa riduzione del capitale sociale della scindenda. L'attuale valore di detti beni – come risultante dal registro beni ammortizzabili riferito al 31.12.2020 – dovrà essere aggiornato a seguito del sistematico processo di ammortamento che interessa tutti i beni materiali immobilizzati iscritti a bilancio. Pertanto, considerando che l'operazione di scissione di cui trattasi produrrà i propri effetti (giuridici, contabili e fiscali) una volta che l'atto di scissione risulterà iscritto presso il competente Registro delle Imprese – presumibilmente nei primi mesi del 2022 – il valore dei beni trasferiti (e quindi, si ribadisce, la conseguente riduzione che subirà il capitale sociale della scindenda) dovrà essere rettificato a seguito del processo di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale 2021.

Alla luce di tali – oggettive e non altrimenti superabili – difficoltà di definizione, il valore del capitale sociale della risultante Impianti Agno verrà determinato, nel rispetto del processo sopra descritto, in sede di definizione dell'atto di scissione, con conseguente deposito del relativo Statuto aggiornato.

7. Riflessi operativi della scissione

Ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., la scissione avrà efficacia, anche ai fini contabili e fiscali, a decorrere dalla data di iscrizione dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese. A partire da tale data, la società Viacqua Spa diverrà titolare degli elementi patrimoniali trasferiti mediante la scissione. Si precisa che entrambe le società hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

La vigente legislazione prevede la sostanziale neutralità dell'operazione di scissione che non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze.

8. L'operazione di acquisto delle quote

Come sopra anticipato, il Comune ritiene di procedere all'acquisto delle quote di Impianti Agno Srl che alcuni Comuni soci intendono cedere. Tale trasferimento avverrà, secondo quanto anticipato in sede di assemblea dei soci, unitamente al Comune di Recoaro Terme, in misura proporzionale alle rispettive quote societarie attualmente possedute.

In seguito alla operazione di scissione si potrà dunque dare corso all'acquisto delle quote possedute dai soci di Impianti Agno da parte dei soci che si sono dichiarati disponibili alla vendita (Comuni di Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Brogliano, Malo, Isola Vicentina, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano).

Il Comune, in seguito alla operazione di acquisto, si riserva di procedere con ulteriori operazioni straordinarie in modo da ottemperare alla normativa sulla razionalizzazione delle partecipate.

Il valore di trasferimento delle quote è stato stimato dal perito incaricato prof. Farinon che ha redatto perizia giurata denominata "Parere professionale sul valore economico attribuibile al ramo idroelettrico della società Impianti Agno Srl", allegata alla presente deliberazione.

In tale perizia, che deve intendersi integralmente richiamata, si indica il metodo di valutazione di matrice finanziaria quale quello più adatto ad esprimere il valore economico della società e si quantifica in euro 1.912.137,00 il valore del ramo d'azienda idroelettrico. Si deve intendere tale valore congruo in quanto contenuto in perizia giurata da parte di esperto estimatore, Professore Universitario.

In tema di compravendita delle quote sociali, appare opportuno richiamare l'art. 10 del D. Lgs. 175/2016 che, quanto alla forma, rinvia all'art. 7, comma 1 della medesima norma, ove si richiede nel caso la deliberazione del Consiglio Comunale. Inoltre, l'art. 10 (Alienazione di partecipazioni sociali) prevede la procedura per l'alienazione a terzi (*"2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione*

diretta con un singolo acquirente”, facendo comunque “salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto).

Il caso di specie differisce da una trattativa diretta ed è peculiare in quanto si intende procedere direttamente all’alienazione della partecipazione al socio detentore del diritto di prelazione.

Si ricorda che l’esercizio del diritto di prelazione è regolato dall’art. 9 dello Statuto di Impianti Agno ove prevede che *“le partecipazioni spettanti ai soci sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del presente Statuto.*

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione dovrà darne comunicazione all’organo amministrativo, il quale a sua volta ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota di partecipazione offerta in proporzione delle quote di partecipazione rispettivamente possedute in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale sociale”

In tale quadro, si ritiene del tutto corretto dar corso all’acquisto delle quote al “giusto prezzo”, che, come di regola, deve essere quantificato da soggetto terzo, indipendente, individuato nel Prof. Farinon, che, nel caso, ha proceduto a redigere perizia giurata allegata alla presente deliberazione.

Si ritiene, pertanto, del tutto legittima la operazione in quanto il Comune acquirente dà comunque corso alle operazioni di vendita della partecipazione al “giusto prezzo” definito nella perizia giurata.

Sul punto, va aggiunto che la legittimità della complessiva operazione è stata oggetto di un incontro presso la Corte dei Conti del Veneto alla presenza dei Professionisti incaricati dell’operazione (Dott. Cristiano Eberle e avv.to Giovanni Ferasin) e del Procuratore Generale della Corte dei Conti. Durante tale incontro è emerso in modo molto chiaro che la vendita al prezzo congruo di una perizia giurata (c.d. “giusto prezzo”) non configura danno erariale.

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (il “TUSPP”) ed in particolare:

- l’art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
- l’art. 7, comma 7, in base al quale anche le trasformazioni societarie, tra cui possono annoverarsi le operazioni di scissione, devono essere adottate con le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l’art. 4, comma 2, lett. a), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;
- l’art. 5, comma 3, in base al quale l’atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21- bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

DATO ATTO che entro le ore ____ del giorno _____ 2021 non sono pervenute osservazioni/opposizioni alla presente proposta di deliberazione, come da avviso pubblicato in data 13 ottobre 2021 all'albo online e sul sito istituzionale del Comune;

DATO ATTO che il presente oggetto è stato esaminato dalla competente commissione consiliare in data _____;

VISTO l'art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267,

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico – finanziario sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'operazione di scissione della società Impianti Agno Srl e il trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà della medesima a favore della società Viacqua Spa così come rappresentato nel Progetto di Scissione ex art. 2506 – bis c.c. e dai suoi allegati di Legge che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegati 1 - 2 - 3);
3. di autorizzare il Sindaco pro-tempore o soggetto dallo stesso delegato ad intervenire in tutte le sedi che verranno indicate dall'Organo Amministrativo della società Impianti Agno Srl e della società Viacqua SpA al fine di approvare l'operazione di scissione e darne efficacia giuridica, autorizzandolo a tutti gli atti conseguenti ivi comprese le modifiche al capitale sociale della società;
4. di disporre, in seguito al perfezionamento della scissione, l'acquisto delle quote societarie detenute dai Comuni di Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Brogliano, Malo, Isola Vicentina, Monte di Malo e San Vito di Leguzzano nella società Impianti Agno Srl, unitamente al Comune di Recoaro Terme, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale della società Impianti Agno Srl, al corrispettivo previsto nella perizia del dott. Farinon (denominata "*parere professionale sul valore economico attribuibile al ramo idroelettrico della società Impianti Agno Srl*" - Allegato 4) e autorizzare conseguentemente il Sindaco a procedere con tutti gli atti conseguenti ed esecutivi di tale deliberazione di trasferimento;
5. di dare atto che l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 prevede che "*L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata*";
6. di dare atto che il testo della proposta di deliberazione, unitamente agli allegati, sono stati pubblicati all'albo pretorio *on line* e sull'home page del sito istituzionale per almeno 10 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;
7. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune, così come previsto

dall'art.7, comma 4, del D.Lgs.175/16;

8. di trasmettere il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Veneto nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/16

Il Presidente, vista l'urgenza di provvedere, pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA del Dirigente della Direzione Finanziaria in data 12 ottobre 2021
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE del Dirigente della Direzione Finanziaria in data 12 ottobre 2021
VISTO del Segretario Generale in data 12 ottobre 2021